



BANCA CENTRALE EUROPEA

VIGILANZA BANCARIA

Progetto di guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria – Parte 2

Valutazione del capitale
e del programma di attività

BANKENTOEZICHT

Settembre 2018

BANKTILLSYN BANKU UZRAUDZĪBA

BANKŪ PRIEŽIŪRA NADZÓR BANKOWY

VIGILANZA BANCARIA

BANKFELÜGYELET

BANKING SUPERVISION

SUPERVISION BANCAIRE BANČNI NADZOR

MAOIRSEACHT AR BHAINCÉIREACHT NADZOR BANAKA

BANKING SUPERVISION

PANGANDUJSJÄRELEVALVE

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKOVNI DOHLED

БАНКОВ НАДЗОР

BANKTILLSYN

BANKENAUF SICHT

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ PANKKIVALVONTA

SUPRAVEGHERE BANCARĂ BANKOVÝ DOHL'AD

SUPERVIŽJONI BANKARJA

SUPERVISIÓN BANCARIA

BANKING SUPERVISION

SUPERVISÃO BANCÁRIA

BANKENAUF SICHT

Indice

1	Prefazione	2
2	Quadro giuridico	3
3	Valutazione delle domande di autorizzazione	4
3.1	Capitale	4
3.2	Programma di attività e struttura dell'organizzazione	10

1 Prefazione

Il 23 marzo 2018 la BCE ha pubblicato la Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria¹ (nel prosieguo anche "guida" oppure "guida al rilascio della licenza bancaria"), che stabilisce principi generali in materia di autorizzazione all'attività bancaria per quanto riguarda l'ambito di applicazione del requisito della licenza e la valutazione delle relative istanze.

Il presente documento è da considerarsi parte integrante della guida al rilascio della licenza bancaria e contiene indicazioni specifiche sulle aspettative di vigilanza della BCE riguardo al capitale richiesto a una nuova banca autorizzata e al suo programma di attività². La guida e la Parte 2 andrebbero pertanto lette congiuntamente come unico documento³.

I principi generali in materia di autorizzazione all'attività bancaria nonché l'ambito di applicazione dei requisiti di autorizzazione di cui alla citata guida valgono, in quanto tali, anche per la Parte 2.

Come per la guida già pubblicata, la Parte 2 ha lo scopo di accrescere la trasparenza a beneficio dei potenziali soggetti richiedenti nonché di migliorare la loro comprensione della procedura e dei criteri applicati dalla BCE nella valutazione delle istanze. Tale trasparenza dovrebbe inoltre agevolare il processo di autorizzazione. La guida non ha natura giuridicamente vincolante; costituisce uno strumento pratico di supporto agli enti richiedenti e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia della procedura e della valutazione.

¹ [Guide alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria per le banche e per gli enti creditizi fintech.](#)

² Tali indicazioni corrispondono alla sezione 5.1 sul capitale e alla sezione 5.2 sul programma di attività della guida al rilascio della licenza bancaria.

³ Pertanto, la Parte 2 della guida si applica anche alle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti fintech.

2 Quadro giuridico

La Parte 2 è soggetta allo stesso quadro giuridico di cui al paragrafo 2 della guida già pubblicata; gli articoli del regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU)⁴, del regolamento quadro sull'MVU⁵ e della CRD IV⁶ in essa citati si applicano anche alla Parte 2.

Inoltre, la Parte 2 riflette le linee di indirizzo che la BCE ha elaborato con le autorità nazionali competenti (ANC) riguardo alle prassi e ai processi nell'ambito dell'MVU. Essa tiene conto del rapporto definitivo sulle norme tecniche di regolamentazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della CRD IV e del progetto di norme tecniche di attuazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della CRD IV (ABE/RTS/2017/08 e ABE/ITS/2017/05) elaborati dall'Autorità bancaria europea (ABE), che diverranno vincolanti per la BCE dopo la loro adozione da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 10-15 del Regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁴ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁵ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁶ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

3 Valutazione delle domande di autorizzazione

3.1 Capitale⁷

In sede di valutazione delle domande di autorizzazione, l'autorità di vigilanza esamina l'ammontare, la qualità, l'origine e la composizione del capitale dell'ente creditizio richiedente⁸. Il fabbisogno di capitale viene valutato per tutte le tipologie di istanza, indipendentemente dal fatto che riguardino un'autorizzazione iniziale, un'autorizzazione nell'ambito di operazioni di fusione e acquisizione, l'autorizzazione di banche ponte o l'estensione di attività già esercitate. La valutazione del fabbisogno di capitale tiene conto della situazione al momento dell'autorizzazione, nonché della sua proiezione su un dato periodo di tempo.

Alla luce delle differenze rilevate tra le prassi delle ANC nella determinazione del livello di fabbisogno di capitale, si chiariscono di seguito due concetti fondamentali.

Capitale iniziale richiesto

Il capitale iniziale richiesto rappresenta l'ammontare minimo assoluto di capitale che un ente creditizio deve detenere ai sensi del diritto nazionale. Il capitale iniziale deve essere interamente versato al momento del rilascio dell'autorizzazione⁹ e mantenuto successivamente lungo il ciclo di vita dell'ente creditizio, ai sensi dell'articolo 93 del CRR. La CRD IV stabilisce l'ammontare minimo del capitale iniziale in 5 milioni di euro¹⁰. Nel recepire la citata direttiva negli ordinamenti nazionali, alcuni Stati membri hanno fissato soglie più elevate del capitale iniziale. In tali casi, il capitale iniziale è determinato con riferimento a tale soglia più elevata.

Requisito di fondi propri

Il requisito di fondi propri è dato dall'ammontare di capitale che un ente creditizio deve mantenere dopo l'autorizzazione al fine di assorbire possibili perdite e attenuare i rischi insiti nella sua operatività. Tale requisito è stimato al momento

⁷ La presente sezione corrisponde alla sezione 5.1 sul capitale della guida al rilascio della licenza bancaria.

⁸ A seconda delle circostanze particolari del singolo caso, il richiedente non coincide sempre con il soggetto da autorizzare all'attività di ente creditizio; tale ente potrebbe essere, ad esempio, l'azionista o gli azionisti proposti in seno a un soggetto giuridico da costituire una volta ottenuta l'autorizzazione.

⁹ Fatto salvo qualora il diritto nazionale vieti espressamente che il capitale minimo iniziale sia versato in anticipo; in tal caso è possibile inserire nella decisione della BCE una clausola sospensiva che renda valida l'autorizzazione soltanto dopo l'intero versamento del capitale iniziale.

¹⁰ Per questa disposizione sono previste alcune specifiche eccezioni. Per maggiori dettagli cfr. articolo 12, paragrafo 4, della CRD IV. Per alcune categorie di enti creditizi l'ammontare minimo del capitale iniziale richiesto può anche essere inferiore a 5 milioni di euro.

dell'autorizzazione, sulla base del piano industriale del richiedente e della proiezione delle sue attività ponderate per il rischio di credito, operativo e di mercato. Si applica sia alle entità individuali sia ai gruppi soggetti a vigilanza consolidata.

Qualità del capitale

Ai sensi dell'articolo 72, in combinato disposto con l'articolo 25 del CRR, i fondi propri di un ente consistono nella somma di capitale primario di classe 1 (articoli 26-50 del CRR), capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 51-61 del CRR) e capitale di classe 2 (articoli 62-71 del CRR).

Per assicurare la coerenza nella valutazione della solidità della base patrimoniale di un ente creditizio, sono state armonizzate le regole relative agli elementi che possono esservi inclusi. Il CRR definisce gli strumenti e gli elementi di capitale che possono essere riconosciuti come elementi dei fondi propri.

Durante la valutazione, l'autorità di vigilanza verifica che il capitale sia composto da elementi riconosciuti, assicurando in tal modo la qualità del capitale.

Ci si attende che il capitale dell'ente creditizio sia separato chiaramente dalle altre attività di proprietà, poiché deve rimanere nella piena disponibilità dell'ente creditizio e deve essere da questo utilizzato in via esclusiva e senza restrizioni.

Quantità del capitale atteso in fase di autorizzazione

L'autorità di vigilanza stima la capacità dell'ente creditizio di mantenere un livello di capitale sufficiente in un determinato periodo di tempo, pari in genere a tre anni. A tal fine, valuta il piano industriale dell'ente creditizio richiedente, le attività che si intendono intraprendere e i relativi rischi.

La BCE si attende che il capitale dell'ente creditizio in fase di autorizzazione sia sufficiente ad assorbire le perdite derivanti dalla sua esposizione al rischio nel periodo di tempo considerato.

Il piano industriale dovrebbe contenere uno scenario centrale e uno scenario avverso grave ma plausibile per i primi tre anni di attività. Nell'ambito della valutazione complessiva del piano industriale, l'autorità di vigilanza rivede ed esamina criticamente le proiezioni negli scenari centrale e avverso.

Come da prassi, al fine di determinare il livello del capitale atteso in fase di autorizzazione vengono effettuati diversi calcoli confrontandone i risultati.

- In primo luogo, il soggetto richiedente effettua la stima del requisito di fondi propri per ognuno dei primi tre anni di attività, individuando così l'ammontare maggiore fra le tre stime.
- In secondo luogo, tale ammontare è confrontato con quello del capitale iniziale richiesto ai sensi del diritto nazionale per determinare il valore maggiore tra i due.
- In terzo luogo, la proiezione delle eventuali perdite cumulate nei primi tre anni di attività nello scenario centrale o avverso dell'ente creditizio (prendendo in considerazione il dato più elevato) si somma all'ammontare maggiore

individuato al punto precedente. Questi tre passaggi sono alla base del calcolo dell'ammontare totale del capitale di cui dovrebbe disporre un ente creditizio in fase di autorizzazione, ossia il "capitale atteso in fase di autorizzazione".

Tale calcolo è effettuato sulla scorta del piano industriale dell'ente richiedente e delle ipotesi sottostanti per i primi tre anni di attività. Esso ha lo scopo di fissare un livello di capitale che assicuri la conformità dell'ente creditizio ai requisiti patrimoniali stimati per i primi anni di attività.

A tal fine, è prassi comune che l'autorità competente, compresa la BCE, applichi al capitale iniziale richiesto un requisito individuale aggiuntivo basato sul rischio. Il capitale iniziale richiesto, infatti, deve essere mantenuto lungo il ciclo di vita dell'ente creditizio e non può essere utilizzato per assorbire perdite potenziali.

Pertanto, il capitale atteso in fase di autorizzazione non è definito solo come il livello di capitale che garantisce la conformità al relativo requisito in un determinato momento, ma anche come il livello di capitale che garantisce nei primi anni di attività il rispetto sia del requisito di fondi propri sia del capitale iniziale richiesto.

Disponibilità del capitale

Il capitale atteso in fase di autorizzazione si distingue nella parte da versare interamente al momento dell'autorizzazione e in quella rimanente che può essere coperta da risorse patrimoniali.

L'importo maggiore tra il capitale iniziale richiesto e il requisito di fondi propri, sommato alle perdite del primo anno di attività, secondo le proiezioni dell'ente richiedente, costituisce la base per il calcolo dell'ammontare che dovrebbe essere interamente versato al momento dell'autorizzazione.

La BCE si attende che la differenza tra l'importo da versare interamente al momento dell'autorizzazione e il capitale atteso in fase di autorizzazione sia coperta da risorse patrimoniali disponibili al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Le risorse patrimoniali sono definite come attività di cui il soggetto richiedente dispone in maniera affidabile. Previa verifica dell'autorità di vigilanza, le risorse patrimoniali possono includere: finanziamenti ricevuti, lettere di garanzia, risorse finanziarie private degli azionisti, strumenti finanziari emessi o da emettere sui mercati finanziari ecc. Ci si attende che il soggetto richiedente dimostri la disponibilità di tali risorse aggiuntive.

Esempi

Gli esempi che seguono illustrano le variazioni del capitale totale atteso in fase di autorizzazione che possono determinarsi a seguito dell'introduzione da parte di alcuni Stati membri di soglie più elevate di capitale iniziale richiesto, nonché la distinzione tra il capitale versato e il capitale totale atteso.

Esempio 1: Il requisito di fondi propri supera l'ammontare del capitale iniziale richiesto

In questo esempio la stima del requisito di fondi propri è costantemente superiore nei primi tre anni all'ammontare del capitale iniziale richiesto. L'importo massimo raggiunto dal requisito di fondi propri (12, nel terzo anno) si somma alla proiezione delle perdite cumulate dei primi tre anni (ossia 4) per un valore totale pari a 16, corrispondente all'ammontare del capitale atteso al momento dell'autorizzazione dell'ente creditizio (comprese le risorse patrimoniali). Nell'esempio in questione l'ammontare del capitale atteso da versare in fase di autorizzazione è pari a 8, risultante dalla somma della stima del requisito di fondi propri per il primo anno (6) e dalla proiezione delle perdite nel primo anno (2).

Figura 1

Il requisito di fondi propri supera l'ammontare del capitale iniziale richiesto

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	
Capitale iniziale richiesto	5	5	5	
Requisito di fondi propri	6	9	12	
Perdite annuali cumulate	2	3,5	4	
	8		16	
	Ammontare del capitale totale atteso da versare in fase di autorizzazione		Capitale totale atteso in fase di autorizzazione (versato, più risorse patrimoniali)	

Esempio 2: L'ammontare del capitale iniziale richiesto ai sensi del diritto nazionale supera il requisito di fondi propri

In questo esempio l'ammontare del capitale iniziale richiesto (15) è costantemente superiore nei primi tre anni al requisito di fondi propri. Essendo 15 l'importo massimo, il valore considerato per il calcolo è l'ammontare del capitale iniziale richiesto e non il requisito di fondi propri. Tale importo è quindi sommato al valore delle perdite cumulate nei primi tre anni (4) per ottenere un ammontare totale pari a 19. Nell'esempio, il capitale atteso al momento dell'autorizzazione del soggetto richiedente è pari a 19 (comprese le risorse patrimoniali), mentre l'ammontare del capitale da versare in fase di autorizzazione è pari a 17 (somma del capitale iniziale pari a 15 e della proiezione delle perdite nel primo anno pari a 2).

Figura 2

L'ammontare del capitale iniziale richiesto ai sensi del diritto nazionale supera il requisito di fondi propri

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Requisito di fondi propri	6	9	12
Capitale iniziale richiesto	15	15	15
Perdite annuali cumulate	2	3,5	4
	17		19
	Ammontare del capitale totale atteso da versare in fase di autorizzazione		Capitale totale atteso in fase di autorizzazione (versato, più risorse patrimoniali)

Esempio 3: L'ammontare massimo considerato cambia da un anno all'altro

In questo esempio, la proiezione del requisito di fondi propri aumenta rapidamente e supera nel terzo anno il capitale iniziale richiesto. Tale importo massimo (21) si somma alla proiezione delle perdite cumulate dei primi tre anni (4) per un valore totale pari a 25, corrispondente all'ammontare del capitale atteso al momento dell'autorizzazione del soggetto richiedente (comprese le risorse patrimoniali). L'ammontare atteso del capitale versato in fase di autorizzazione (17) coincide con il valore riportato nell'esempio precedente.

Figura 3

L'ammontare massimo considerato cambia da un anno all'altro

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Capitale iniziale richiesto	15	15	15
Requisito di fondi propri	6	9	21
Perdite annuali cumulate	2	3,5	4
	17		25
	Ammontare del capitale totale atteso da versare in fase di autorizzazione		Capitale totale atteso in fase di autorizzazione (versato, più risorse patrimoniali)

Si fa presente che, a differenza dei precedenti esempi, l'ammontare massimo da considerare ai fini dei calcoli può registrarsi anche nel primo o nel secondo anno.

Inoltre, al momento dell'autorizzazione l'autorità di vigilanza può richiedere capitale aggiuntivo ove sia necessario coprire rischi specifici, ad esempio il "rischio della fase di avvio dell'attività" o il "rischio di esecuzione", a seconda delle singole circostanze e analizzando caso per caso.

Collocazione

Ci si attende che il capitale richiesto interamente versato sia iscritto nei libri contabili dell'ente creditizio, salvo quanto diversamente previsto dal diritto nazionale.

Tempistica

È opportuno che l'intero ammontare del capitale atteso sia interamente versato prima del rilascio dell'autorizzazione. Tuttavia, ove ciò non sia fattibile in ragione della normativa o delle prassi a livello nazionale, il capitale iniziale dovrebbe essere interamente versato prima dell'autorizzazione o almeno prima dell'avvio delle attività commerciali¹¹.

Ove richiesto dal diritto nazionale, ci si attende che l'attestazione del versamento o del trasferimento del capitale venga presentata all'autorità di vigilanza.

Gruppi bancari

In alcuni casi le nuove banche autorizzate fanno parte di un gruppo bancario preesistente. La nuova controllata autorizzata può avere un impatto sui livelli di capitale del gruppo, a seconda delle sue dimensioni e delle attività svolte. Nella valutazione dell'impatto potenziale del nuovo soggetto autorizzato sul gruppo bancario si terrà conto della presenza di deroghe.

Le deroghe possono essere concesse dalle autorità competenti al fine di esentare il nuovo soggetto autorizzato dall'applicazione dei requisiti patrimoniali e/o di liquidità a livello individuale. I requisiti della nuova banca autorizzata saranno invece integrati nel perimetro di consolidamento prudenziale della capogruppo.

Se si intende esentare l'ente creditizio dall'applicazione dei requisiti patrimoniali e/o di liquidità a livello individuale, le relative decisioni devono essere adottate prima dell'autorizzazione oppure contestualmente al suo rilascio, affinché la deroga abbia effetto a partire dal momento dell'autorizzazione.

¹¹ Per avvio delle attività commerciali si intende il momento in cui l'ente creditizio inizia a commercializzare la propria offerta al fine di attrarre clientela.

In genere, le deroghe sono concesse al momento dell'autorizzazione nei casi in cui il soggetto richiedente e/o la sua capogruppo siano già enti vigilati.

Banche ponte

In linea generale, anche le nuove banche ponte autorizzate devono rispettare i requisiti patrimoniali e di liquidità.

A causa delle incertezze insite in questa tipologia di enti in termini di valutazione e costi, l'autorità di vigilanza, esaminando caso per caso, può fissare i requisiti patrimoniali da applicare dopo la risoluzione a un livello superiore o inferiore rispetto a quanto previsto per il soggetto preesistente.

In generale, la banca ponte dovrebbe mantenere la stessa percentuale di capitale detenuta nella sua precedente configurazione, sulla base di una valutazione prudente delle attività, dei diritti e delle passività a essa trasferiti, fino a quando non sia possibile condurre una valutazione completa nell'ambito del Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP).

3.2 Programma di attività e struttura dell'organizzazione¹²

Dopo l'adozione del progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'ABE, le informazioni da fornire ai fini della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria saranno definite in maniera più specifica e includeranno documenti completi e dettagli riguardanti un'ampia gamma di argomenti.

Pur non essendo esaustivo, l'elenco seguente indica i principali argomenti di interesse per l'autorità di vigilanza nella valutazione del programma di attività e del piano industriale¹³.

L'autorità di vigilanza può sottoporre ad analisi critica le informazioni ricevute al fine di verificare la validità delle ipotesi alla base del piano industriale.

Il piano industriale è predisposto solitamente per il medio termine, ossia su un orizzonte temporale che va da tre a cinque anni.

¹² La presente sezione corrisponde alla sezione 5.2 sul programma di attività della guida al rilascio della licenza bancaria.

¹³ Ove appropriato, e ove consentito dal diritto nazionale, l'autorità di vigilanza può richiedere l'invio di ulteriore documentazione, ad esempio: un piano di uscita che descriva l'ordinata liquidazione delle attività dell'ente creditizio senza causare il default.

Attività proposte e strategia

Per consentire alle autorità competenti di valutare il modello imprenditoriale e il relativo profilo di rischio, il soggetto richiedente è tenuto a fornire informazioni riguardanti le attività che intende intraprendere, conformemente all'articolo 10 della CRD IV e alla normativa nazionale di recepimento. Ci si attende che il soggetto richiedente descriva la strategia complessiva nonché le tappe individuate per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente creditizio.

L'autorità di vigilanza valuta le informazioni contenute nel piano industriale in relazione ai prodotti e ai servizi che verrebbero offerti, al segmento e all'area geografica della clientela servita, ai canali di distribuzione fisici e/o digitali nonché al posizionamento sul mercato che si intende perseguire rispetto ai concorrenti.

Nel valutare il programma per l'attuazione del piano industriale proposto, l'autorità di vigilanza terrà conto del contenuto, delle priorità e delle scadenze delle varie tappe previste, nonché dei costi fissi e variabili derivanti dall'attuazione.

La domanda di autorizzazione dovrebbe includere altresì informazioni sulla prevista adesione a un sistema di garanzia dei depositi e a un sistema di tutela istituzionale, ove applicabile.

Contesto economico e sostenibilità economica del modello imprenditoriale

L'autorità di vigilanza valuta la situazione dell'ente creditizio nell'ambito del contesto macroeconomico, prendendo anche in considerazione il contesto operativo di riferimento.

Quest'ultimo fornisce all'autorità di vigilanza gli elementi per comprendere le ipotesi fondamentali alla base delle proiezioni. Spesso l'autorità di vigilanza effettua un esame critico delle ipotesi sottostanti, al fine di assicurare che siano realistiche e che le proiezioni siano realizzabili.

La sostenibilità economica del modello imprenditoriale è valutata tramite l'analisi delle principali determinanti reddituali e della capacità di generare rendimenti adeguati nei primi tre anni di attività. Inoltre, l'autorità di vigilanza valuta la sostenibilità del modello imprenditoriale dell'ente creditizio esaminandone la capacità reddituale futura e il profilo di rischio atteso nell'orizzonte temporale del piano industriale.

Proiezioni finanziarie

La valutazione delle proiezioni finanziarie si basa sui prospetti previsionali dello stato patrimoniale e del conto economico forniti dal soggetto richiedente per un periodo che copre almeno tre anni completi di attività.

Ci si attende che le proiezioni prefigurino uno scenario centrale, o di base, e uno scenario avverso, al fine di consentire all'autorità di vigilanza di valutare la realizzabilità e la sostenibilità del modello imprenditoriale in circostanze differenti. Entrambi gli scenari dovrebbero spiegare le ipotesi a essi sottostanti, il motivo della loro scelta e le ragioni della loro attendibilità.

Essi dovrebbero inoltre evidenziare l'impatto sui coefficienti patrimoniali e di liquidità.

Ci si attende che le informazioni finanziarie fornite descrivano anche il profilo di finanziamento del soggetto richiedente, la sua diversificazione nonché le eventuali fonti di finanziamento applicabili e/o ogni indebitamento.

Tramite le proiezioni finanziarie si valuta se l'ammontare e la qualità del capitale fornito dal soggetto richiedente siano sufficienti ad assorbire le perdite derivanti dal profilo di rischio dell'ente creditizio da costituire, comprese quelle stimate nello scenario avverso.

Struttura organizzativa

Nel valutare la chiarezza e l'efficacia della struttura organizzativa dell'ente creditizio, l'autorità di vigilanza esamina l'organizzazione non solo del personale operativo, ma anche dei livelli dirigenziali.

La valutazione ha lo scopo di verificare se l'organizzazione complessiva consente all'ente creditizio di condurre le sue attività in maniera efficace, responsabile e controllata.

L'autorità di vigilanza considera con attenzione la ripartizione dei compiti e le linee gerarchiche, nonché l'organizzazione e la composizione quantitativa e qualitativa delle funzioni di gestione dei rischi e controllo.

Dispositivi di governance

I dispositivi di governance di un ente fanno parte della struttura societaria e contribuiscono a determinare se questa possa essere considerata "idonea allo scopo".

Nella valutazione dei dispositivi di governance si guarda alla composizione e al ruolo degli organi di amministrazione e controllo, compresi i relativi comitati. La valutazione comprende altresì la verifica della loro conformità alla normativa nazionale.

La struttura di governance è valutata a fronte dei criteri di trasparenza, solidità e capacità di assicurare un efficace processo decisionale connotato da una chiara ripartizione di poteri e responsabilità a tutti i livelli.

Conformemente al pertinente diritto dell'Unione e nazionale, i dispositivi di governance devono inoltre assicurare un adeguato sistema di controlli, tutelare

l'organo di amministrazione da indebite influenze nonché consentire l'individuazione dei conflitti di interesse.

Sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi

Ai sensi del pertinente diritto dell'Unione e nazionale, il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi deve riguardare tutte le attività dell'ente creditizio e tutti i rischi da questo assunti. Ai fini della sua valutazione, l'autorità di vigilanza verifica se le politiche e le metodologie applicate consentano di identificare, misurare e monitorare i rischi in maniera efficace, anche con riferimento alle attività esternalizzate.

In linea di principio, le funzioni di gestione dei rischi, conformità alle norme e revisione interna dovrebbero essere dotate di risorse umane adeguate sotto il profilo quantitativo e delle competenze. Pertanto, la valutazione terrà conto: della dotazione organica delle funzioni rispetto alle dimensioni e alla complessità dell'ente creditizio; dell'area geografica di ubicazione delle funzioni rispetto all'area in cui le attività dell'ente creditizio sono effettivamente condotte; e infine della disponibilità di risorse tecnologiche sufficienti nell'ambito del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi.

Infrastruttura informatica e pianificazione della continuità operativa

Gli enti creditizi fanno ampio ricorso all'informatica a sostegno dell'operatività aziendale, in particolare nella fornitura dei servizi bancari online e/o tramite dispositivi mobili. È quindi importante che l'infrastruttura informatica sia solida e che siano state adottate apposite misure per la pianificazione della continuità operativa.

L'autorità di vigilanza valuta la capacità dell'infrastruttura informatica di soddisfare le esigenze operative attuali e future, in circostanze normali e nei periodi di stress.

Ci si attende che l'ente creditizio sia dotato di politiche e di processi appropriati per l'identificazione, la valutazione, il monitoraggio e la gestione del rischio informatico.

La valutazione del piano di continuità operativa, compreso il ripristino informatico in caso di disastri, è volta a determinarne la capacità di assicurare la tenuta e il mantenimento adeguati delle operazioni essenziali in caso di gravi interruzioni dell'operatività.

Accordi di esternalizzazione

Le attività esternalizzate sono considerate più rischiose, siano esse conferite a soggetti all'interno del gruppo di appartenenza dell'ente creditizio oppure a fornitori terzi; sono pertanto oggetto di esame particolare.

La loro valutazione tiene conto, fra l'altro, dei seguenti aspetti:

- natura delle attività esternalizzate e ragioni alla base dell'esternalizzazione;
- esperienza pregressa e ubicazione dei fornitori di servizi;
- solidità della politica interna in materia di esternalizzazione e suo impatto sulla gestione dei rischi, in particolare per gli accordi transfrontalieri;
- disposizioni contrattuali sotto forma di accordi sul livello di servizio.

Regime di vigilanza

La valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria è condotta tenendo conto dei principi di coerenza e di parità di condizioni.

© Banca centrale europea, 2018

Recapito postale 60640 Frankfurt am Main, Germany

Telefono +49 69 1344 0

Internet www.bankingsupervision.europa.eu

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.

Una definizione della terminologia specifica è reperibile nella sezione [ESRB SSM glossary](#) (soltanto in inglese).